

Legge regionale 07 luglio 1982, n.55

Integrazione e modifiche alla L.R. n. 33 del 19-4-1982 - Disciplina degli organi collegiali sanitari

ARTICOLO 1

All'articolo 6 della LR 19-4-82 n. 33 e' aggiunto il seguente secondo comma:

"Nell'ambito della provincia di Firenze, la commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio, di una delle Unità' sanitarie locali del Comune di Firenze, nominato dal Sindaco."

ARTICOLO 2

L'art. 9 della LR 19-4-82 n. 33 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9.
(Commissioni provinciale per i gas tossici)

Nelle commissioni di cui agli articoli 24 e 32 del RD 9 gennaio 1928, n. 147, il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

Nell'ambito della provincia di Firenze, nelle commissioni di cui al precedente comma, il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio, di una delle unita' sanitarie locali del comune di Firenze, nominato dal Sindaco."

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 10 della LR 19-4-82 n. 33 e' inserito l'articolo 10/bis:

"Art. 10/bis
(Norma transitoria)

Le unita' sanitarie locali che ancora non abbiano costituito il servizio di igiene pubblica e del territorio od il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o che, comunque, non siano in grado di esprimere le nomine per insufficienza di personale in tali servizi, possono transitoriamente provvedere ad integrare le commissioni di rispettiva pertinenza con medici di altri servizi in possesso

dei necessari requisiti."